



Comune di Formia
Provincia di Latina

III AREA - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

(Servizio R.S.U. – Politiche del patrimonio ambientale e naturalistico – Formia Rifiuti Zero – Gestione Cimiteri)

Prot. n. 41819
del 29/09/2016

Oggetto: Legge 447 del 26/10/1995 – Legge Regionale n. 18 del 03/08/2001 – G-VAR S.a.s. di Piscitelli Vittorio & C. via Gianola n. 1 – Formia (LT)

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.C.M. 01.03.1991 e s.m.i, avente ad oggetto: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto la Legge n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i, avente ad oggetto: Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

Visto il D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i, avente ad oggetto: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

Visto il Decreto Ministero Ambiente 16.03.1998 e s.m.i, avente ad oggetto: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, avente ad oggetto: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto la Legge Regione Lazio 03.08.2001 n. 18 e s.m.i, avente ad oggetto: Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

Visto il D.Lgs. 04.09.2002 n. 262 e s.m.i, avente ad oggetto: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto la Circolare Ministero Ambiente 06.09.2004, avente ad oggetto: Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali;

Registro di Settore: n.38..... del29/09/2016.....



Visto il disciplinare acustico comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.10.2009;

Vista la domanda di autorizzazione, acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 27197 del 22/06/2016 e successiva integrazione datata 17/08/2016, presentata dal Sig. Piscitelli Vittorio, in qualità di legale rappresentante del "G-VAR S.a.s. di Piscitelli Vittorio & C.", ai sensi dell'art. 17 della L.R. 18/2001 e s.m.i. per l'attività temporanea di Musica latino-americana da svolgere presso la propria sede nel comune di Formia Via Gianola n. 1 – P.IVA 02574490591;

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza, relativa alla Valutazione di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente in acustica Ing. Mario Carta ai sensi della L. n. 447/1995 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991 art. 5;

Visto e richiamato il parere favorevole dell'A.R.P.A. Lazio – Sezione Provinciale di Latina, prot. n. 64158 del 30/08/2016, al rilascio dell'autorizzazione acustica, acquisito agli atti di questo Ente Comune in data 15/07/2016 prot. n. 30537, con il quale ha comunicato che in riferimento alla pratica in oggetto:

- Vista la richiesta del Comune di Formia, con la quale si richiede il parere tecnico relativo alla pratica in oggetto;
- Vista la Normativa vigente in materia;
- Valutata la relazione tecnica, redatta da tecnico competente in Acustica Ambientale iscritto al n. 963 nell'elenco della Regione Lazio, Ing. Mario Carta;
- considerato che trattasi di attività assoggettata a quanto previsto dall'art. 17 della Legge Regionale 18/2001; che, l'area in cui ricade l'attività viene classificata come zona "B" zona totalmente o parzialmente edificata (art. 6 DPCM 01/03/1991), non essendo il comune di Formia dotato di piano di Classificazione Acustica; che, il clima acustico caratterizzato essenzialmente dall'intenso traffico veicolare proveniente dalla via Gianola n. 1, adiacente all'area interessata dall'attività musicale, e dal rumore antropico costituito dal passaggio dei pedoni, risulta notevolmente compromesso e pertanto determina un livello di rumore residuo superiore al valore limite di immissione notturna; che, da quanto evidenziato nella relazione, si verifica il superamento del limite assoluto di immissione in ambiente esterno, calcolato in facciata al ricettore più vicino, distante circa 46 metri dall'attività, esclusivamente nel periodo notturno; che dall'analisi della valutazione, si evince il rispetto del limite di cui al criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi, calcolato al ricettore più esposto in fascia oraria notturna;
- per quanto sopra, questa Sede Provinciale, per quanto di competenza, ferme restando le condizioni rappresentate nella suddetta relazione tecnica, esprime *parere favorevole* all'istanza in epigrafe con le prescrizioni:
 - a) adottare sistemi di contenimento del rumore tali per cui non vi sia un ulteriore incremento dell'attuale clima acustico della zona pari a 60,5 dB (A), nel periodo di riferimento notturno;
 - b) tale deroga deve intendersi valida esclusivamente per le serate e le fasce orarie indicate nella relazione;
 - c) comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche che dovessero esserci durante la fase di esercizio dell'attività, redigendo nuova valutazione di impatto acustico.

Vista la nota prot. n. 70712 del 23/09/2016 dell'Arpa Lazio di Latina con la quale ha precisato che, "è stato erroneamente indicato, tra le considerazioni, che il clima acustico risulta caratterizzato essenzialmente dall'intenso traffico veicolare proveniente dalla Via

Lungomare città di Ferrara, sede legale dell'attività, anziché via Gianola, quale area interessata dall'attività musicale annessa";

Vista l'istruttoria tecnica prot. n. 40458 del 21/09/2016, con la quale, tra l'altro, questo Servizio, prende atto delle limitazioni inerenti la prevenzione e la tutela dall'inquinamento acustico;

Visto il del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000 sull'ordinamento delle autonomie locali;

Per quanto di competenza, limitatamente alle funzioni inerenti la prevenzione e la tutela dall'inquinamento acustico;

DICHIARA

Che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/90 e pertanto:

1) AUTORIZZA

il Sig. Piscitelli Vittorio nato in Gran Bretagna il 03/12/1969 in qualità di legale rappresentante del "G-VAR S.a.s. di Piscitelli Vittorio & C." – Partita Iva n. 02574490591, con sede nel comune di Formia Via Lungomare Città di Ferrara n. 4, allo svolgimento della propria attività, comportante emissioni rumorose a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 18/2001 e s.m.i, presso il proprio locale sito in Formia Via Gianola n. 1, fermo restando il rispetto dei limiti assoluti di immissione per la zona acustica ove insiste l'attività e fatte salve le prescrizioni sopra richiamate contenute nel parere dell'A.R.P.A. Lazio Sezione di Latina, prot. n. 64158 del 30/08/2016, in premessa citate, a partire dalla data della presente nel rispetto del calendario di programmazione contenuto nella relazione tecnica e successiva integrazione presentata, per un totale di n. 23 eventi, in particolare dalle ore 22,30 alle ore 02,00 dei seguenti giorni:

28/09/2016; 05/10/2016; 12/10/2016; 19/10/2016; 26/10/2016; 02/11/2016; 09/11/2016; 16/11/2016; 23/11/2016; 30/11/2016.

2) Prescrive, inoltre, al titolare dell'autorizzazione di:

- a) comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche che dovessero presentarsi in fase di esercizio dell'attività, redigendo nuova valutazione di impatto acustico;
- b) adottare sistemi di contenimento della sorgente rumorosa disturbante tali affinché non vengano superati i 60,5 dB(A), come limite di immissione assoluto di zona al ricettore più esposto, nel periodo di riferimento notturno;
- c) tale deroga deve intendersi valida esclusivamente per le serate del periodo indicato nella richiesta, in precedenza elencate;
- d) conservare copia della presente autorizzazione e della documentazione presentata, presso il luogo ove viene svolta l'attività rumorosa temporanea, per essere resa disponibile in visione al personale preposto in sede di attività di controllo;
- e) impegnarsi a fornire tutta la collaborazione necessaria, ed in particolare a cessare temporaneamente l'attività rumorosa temporanea, su semplice richiesta del personale preposto in sede di attività di controllo al fine di procedere alla misurazione del rumore residuo, anche con l'attività in corso, in subordine, tale misurazione verrà effettuata in un momento successivo a quella del rumore

ambientale, a discrezione del personale preposto al controllo, e comunque non appena intervenuta la cessazione dell'attività;

- f) di munirsi di specifica autorizzazione comunale, prima di dare inizio all'attività musicale programmata, ex articolo 68 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, da rilasciarsi dal Settore Sviluppo Economico del Comune di Formia;

3) Avverte che:

- a) il presente atto non costituisce in alcun modo titolo legittimante l'esercizio dell'attività ovvero eventuali ulteriori condizioni e/o situazioni, di qualunque natura (urbanistica, edilizia, catastale, impiantistica, strutturale, ambientale, sicurezza, agibilità ecc..) riguardanti e/o correlate all'attività sulla base di altre e diverse norme vigenti, che restano pertanto fatte salve ed impregiudicate, ma rappresenta esclusivamente titolo necessario e propedeutico per il relativo rilascio da parte delle autorità competenti;
- b) l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese procedendo all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia in caso di dichiarazioni non veritiere;
- c) l'Amministrazione comunale si riserva di disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del rispetto delle indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento e delle disposizioni di legge;
- d) l'eventuale inosservanza di quanto disposto con il presente atto, ovvero di altre norme applicabili per lo svolgimento dell'attività, comporterà, a seconda della gravità, l'emanazione di uno specifico provvedimento di diffida per l'eliminazione delle situazioni di illegittimità riscontrate ovvero di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione stessa, qualora si dovessero verificare difformità nel corso di eventuali controlli per effetto dell'art. 11 del Disciplinare Acustico Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.10.2009, oltre all'applicazione delle sanzioni previste all'art. 10 della L. n. 447/1995 e s.m.i., fatta comunque salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 9 della Legge 447/1995 e s.m.i.;

4) Trasmette la presente autorizzazione alla Società interessata, alla A.R.P.A. Lazio di Latina, al Servizio Attività Produttive del Comune di Formia e al Comando di Polizia Municipale del comune di Formia;


5) Dispone:

La pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio del Comune di Formia per trenta giorni, oltre che sulla specifica sezione del sito web dell'Ente.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento

Fasciata Tedesco



IL DIRIGENTE
Arch. Sisto Astarita